Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Piazza A. Martoni 1
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051.690.68.11
marco.tullini@comune.molinella.bo.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI DI N.1 SEZIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "CIP & CIOP" – VIA DON MINZONI N. 1 – MOLINELLA - ANNO EDUCATIVO 2021/2022

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Molinella
Responsabile del procedimento: Marco Tullini
Tel. 051 6906851 – 051 6906811
Fax 051 887219
e-mail: scuola@comune.molinella.bo.it
pec: comune.molinella@cert.provincia.bo.it.

ART. 2 - ENTE COMMITTENTE
Comune di Molinella – Responsabile del procedimento: Marco Tullini
Tel. 051 6906851 – 051 6906811
Fax 051 887219
e-mail: scuola@comune.molinella.bo.it
pec: comune.molinella@cert.provincia.bo.it.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi educativi per la prima infanzia:
- n. 1 sezione mista di n. 14 bambini dell'ASILO NIDO "CIP & CIOP"– Via Don Minzoni n. 1 – Molinella:
- servizio di post nido (ore 16,30 – 18,00) presso l' ASILO NIDO "CIP & CIOP"– Via Don Minzoni – Molinella;
- gestione dei servizi ausiliari per n. 1 sezione dell'ASILO NIDO "CIP & CIOP"– Via Don Minzoni n. 1 – Molinella;
- gestione del servizio per il c.d. prolungamento del mese di luglio dell'attività dell'asilo nido comunale (servizio educativo e servizio ausiliario) – n.b.: **questo servizio è eventuale e dipende dal numero di richieste che perverranno nel corso del 2022 da parte delle famiglie**.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà la durata dell'anno educativo 2021/2022 con decorrenza dal 30 Agosto 2021 e termine al 30 giugno 2022.
I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
I servizi oggetto d'appalto verranno realizzati in appositi spazi attrezzati, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che si accollerà anche gli oneri delle utenze, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Il Prolungamento di luglio avrà durata dal 4 al 29 luglio 2022.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE
Il funzionamento del nido d'infanzia e degli altri servizi, oggetto dell'appalto, è disciplinato dalla Legge Regionale 19/2016 e dalla D.G.R. 1564/2017, da apposito Regolamento comunale e dalla Carta dei Servizi dei Nidi d'Infanzia comunali.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause contingenti e/o per necessità determinate dall'aumento o diminuzione del numero degli iscritti o da diverse e temporanee esigenze della programmazione, modifiche all'organizzazione dei servizi (numero sezioni, orari, periodi di apertura ecc.) previo accordo con l'impresa aggiudicataria.

ASILO NIDO "CIP & CIOP"– Via Don Minzoni, 1 – Molinella
Il Nido è attualmente composto da 4 sezioni a tempo pieno e part time (miste), che funzionano dalle ore 7,30 alle ore 16,30. La ricettività massima della struttura è di 73 posti bambino, oltre l'applicazione del 15% prevista dalla normativa vigente, in fascia di età da 6 mesi a 36 mesi.
Il servizio frontale funzionerà, per l'anno educativo 2021/2022, dal 30 agosto 2021 al 30 giugno 2022.

Per i genitori che ne facciano richiesta documentata, è disponibile il servizio di post-nido (chiusura posticipata alle ore 18,00).
Questi prolungamenti di orario si configurano come servizi socio-educativi, organizzati a gioco libero con la presenza di operatore adibito a tale ruolo.

Alla ditta aggiudicataria verrà affidata la sezione *mista* (età compresa tra i 6 e i 30 mesi), indicativamente composta da 14 bambini e l'attività di post-*nido* dalle ore 16,30 alle ore 18,00. Indicativamente si prevede la presenza di 14 bambini. Il Comune si riserva di modificare la sezione da assegnare.
Il prolungamento di post.nido di orario si configura come servizio socio-educativo, organizzato a gioco libero.

Si prevede, inoltre, l'affidamento dei seguenti servizi:
servizio ausiliario per la pulizia della sezione, per la distribuzione delle merende, per la collaborazione con le educatrici delle sezione oggetto dell'appalto e per altri servizi ausiliari all'interno dell'asilo nido. Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle linee guida e dei protocolli in uso per la prevenzione ed il contenimento dell'infezione da covid-19 – Si allega, a tal fine, il protocollo in essere presso l'asilo nido comunale per l'anno 2020/2021.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore globale presunto dell'appalto per l'anno educativo 2021/2022 è **pari ad €uro 106.689,89** IVA esclusa, così suddivisi:

	Ore annue presunte	**Totale annuo (i.v.a. esclusa)**
Gestione servizi educativi per la prima infanzia di n. 1 sezione (sezione mista) – ore comprensive del monte ore	2640	€ 61.548,00
Gestione servizio integrativo di post-nido	573	€ 13.253,49
Gestione servizio ausiliario (ore comprensive del monte ore)	1640	€ 31.373,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.000,00
Valore presunto (i.v.a. esclusa)		**€ 106.689,89**

Il valore della gestione del servizio per il c.d. prolungamento del mese di luglio 2022 è di euro 8.927, 04 i.v.a. esclusa così suddivisi:

Prolungamento mese di luglio (eventuale)	**Ore complessive presunte**	**Totale appalto**
Gestione servizi educativi per la prima infanzia del gruppo di 12 bambini (n. 2 educatrici)	260	€. 6.013,80
Gestione servizio ausiliario della sezione interessata (n. 1 operatrice)	140	€ 2.678,20
Monte ore educatrici	8	€ 185,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 50,00
Valore presunto		**€ 8.927,04**

I valori indicati sono valori presunti, individuati sulla base dello storico dei servizi erogati negli ultimi anni. Il valore del contratto sarà dato dal prodotto tra il monte ore presunto ed i costi orari del servizio proposti in sede di gara.
Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale.
Il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità delle prestazioni effettivamente eseguite ed erogato secondo le

modalità di cui all'art. 7.

E' facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze dell'Ente Committente, oppure su proposta dell'Impresa Aggiudicataria stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

ART. 7 – PERSONALE

L'aggiudicatario deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto, da parte del personale, dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a disporre di personale educatore e collaboratore assunto secondo il vigente Contratto Nazionale di Lavoro di Settore.

Educatori: il rapporto numerico educatore/bambino deve essere conforme a quanto previsto dalle vigenti normative regionali.

Il personale educatore, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa della Regione Emilia Romagna.

Il personale educatore deve adottare una metodologia di lavoro in équipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca.

Il personale educatore parteciperà a riunioni periodiche con finalità di programmazione, progettazione e verifica, nonché ad attività di aggiornamento rientranti nella programmazione del Coordinamento Pedagogico comunale. Per tali attività la Ditta Aggiudicataria deve garantire al personale educatore almeno **120 ore pro capite** da effettuarsi nel corso dell'anno educativo (indicativamente n. 12 ore mensili complessive).

Gli interventi educativi saranno altresì attuati nell'ottica della massima integrazione possibile con le altre figure professionali impegnate nel servizio e con una precisa attenzione alla relazione con le famiglie degli utenti, affinché ogni attività risulti elemento coerente di un percorso complessivo con obiettivi e finalità condivisi.

La responsabilità ed il coordinamento tecnico-operativo delle attività oggetto del presente appalto sono affidate alla Ditta Aggiudicataria che, fra gli educatori impegnati nelle attività stesse, dovrà individuare uno o più figure di riferimento per il Dirigente dell'Area del Comune ed il coordinamento pedagogico.

La Ditta Aggiudicataria dovrà designare un proprio responsabile del coordinamento pedagogico, in possesso della laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente, preposto ai rapporti con il coordinamento pedagogico, incaricato dal Comune.

Addetti ai servizi ausiliari: le funzioni attribuire al personale ausiliario sono relative al riordino degli ambienti e dei materiali, alla pulizia della sezione affidata in gestione e ad altre attività ausiliarie funzionali all'attività educativa ed all'attività di cucina.

Il personale addetto ai servizi ausiliari deve inoltre garantire la necessaria collaborazione con il personale educatore nella somministrazione del pasto, al momento del cambio, della messa a letto dei bambini e comunque nelle situazioni di bisogno e di emergenza.

Per le attività di aggiornamento, incontri con i genitori e collettivi la Ditta Aggiudicataria dovrà prevedere almeno **40 ore pro capite** nell'anno educativo (indicativamente n. 4 ore mensili).

Il personale deve essere dotato di idonea divisa.

Il personale deve essere in possesso dell'attestato di formazione obbligatoria previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Il Comune potrà, in ogni momento, procedere a verifica del servizio e avrà la facoltà di appellarsi al presente Capitolato ove il personale dipendente della Ditta aggiudicataria non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità, a giudizio del Coordinatore Pedagogico dell'Ente o dei Responsabili Comunali. In tal caso la Ditta si obbliga a sostituire, entro 7 giorni dal ricevimento di apposita segnalazione scritta e motivata, il personale valutato come non idoneo allo svolgimento delle prestazioni.

L'impresa dovrà, altresì, rispettare le norme previste in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

ART. 8 – CONTINUITA' EDUCATIVA E SOSTITUZIONI

Al fine di garantire la qualità del servizio, l'Impresa Aggiudicataria si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la continuità dei singoli educatori sui rispettivi utenti.

Va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva.

L'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi presso la struttura, con i dati anagrafici, la qualifica, il titolo di studio, gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Ente Committente ogni variazione.

In caso di assenze degli educatori, la sostituzione dovrà avvenire immediatamente con altro personale in possesso dei medesimi requisiti professionali, comunicando per iscritto all'Ente Committente, il nominativo dell'assente e del sostituto

con il relativo curriculum.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del d.lgs. 50/2016.

ART. 9 – OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

E' fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria di:

- garantire il regolare funzionamento dei servizi di cui all'art. 3 ed oggetto del presente appalto, con proprio personale e mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti di cui all'art. 7, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- trasmettere e mantenere aggiornato l'elenco degli educatori ed assistenti impiegati per la gestione dei servizi, come previsto dall'art. 8;
- comunicare, prima dell'attivazione dei servizi, il nominativo del referente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle attività oggetto del presente appalto, ossia il responsabile dell'esecuzione del contratto, che deve essere reperibile negli orari di funzionamento dei servizi;
- applicare ed osservare, per i propri dipendenti, gli obblighi previsti all'art. 7;
- qualora utilizzi personale non dipendente dovrà rispettare i criteri e le modalità, previsti dalla normativa vigente, che regolano il rapporto in essere tra i collaboratori utilizzati per svolgere il servizio oggetto del presente appalto e l'impresa;
- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- programmare le attività educative, conformemente ai progetti presentati in sede di gara;
- farsi carico delle spese per la fornitura di materiale didattico e di consumo necessario per l'attività dei servizi, nonché di ogni altra spesa necessaria per le attività proposte nell'ambito dei progetti educativi;
- dare, in caso di sciopero dei propri operatori, adeguato preavviso al Dirigente di Area ed agli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- sottostare alle verifiche di cui al successivo art. 12 ed ad impegnarsi, per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le criticità che si dovessero evidenziare;
- provvedere con diligenza alla chiusura di porte e finestre prima di abbandonare i locali al termine delle attività, restando l'impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti per il mancato adempimento;
- osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- attivare, prima della stipula del contratto, una sede organizzativa ad una distanza massima di Km. 40 dalla sede comunale, qualora non ne disponga al momento della presentazione dell'offerta;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando, nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio.

Sono inoltre a carico dell'Impresa Aggiudicataria:

- ✓ le spese di copertura assicurativa come da successivo art. 18;
- ✓ tutto quanto previsto nel successivo art. 19 sugli adempimenti relativi alla sicurezza;
- ✓ ogni altra spesa inerente la gestione del servizio, escluse quelle espressamente a carico dell'Ente Committente.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE COMMITTENTE

L'Ente Committente, relativamente ai servizi di cui al presente appalto e per gli edifici comunali, dovrà:

- comunicare prima dell'avvio del servizio, all'Impresa Aggiudicataria, gli elementi essenziali, quali ad es. l'entità degli utenti, il periodo e gli orari di funzionamento del servizio, ecc., per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- mettere a disposizione dell'Impresa Aggiudicataria tutti i locali necessari per il loro funzionamento, gli arredi, disporre verifiche e controlli sullo stato d'uso e di mantenimento di detti locali, sia sulla natura dei materiali che delle attrezzature custodite; è facoltà dell'Ente Committente effettuare anche verifiche intermedie sullo stato dei locali e degli arredi consegnati; nel caso di riscontro di eventuali danni a locali/arredi/attrezzature occorsi durante lo svolgimento dei servizi, la spesa per la riparazione o sostituzione sarà posta a carico dell'Impresa Aggiudicataria, salvo che il danneggiamento sia imputabile all'Ente Committente;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree verdi in cui si svolgono i servizi;
- provvedere al pagamento delle utenze;
- stipulare l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc.;

- corrispondere il corrispettivo previsto secondo le modalità di cui al successivo art. 15;
- utilizzare i dati personali e quelli delle Imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per l'espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal decreto legislativo 196/2003 e dal Reg. UE 679/2016.

ART. 11 - PROPOSTE MIGLIORATIVE

Le proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico e riguardanti soluzioni progettuali andranno a far parte del contratto.
Le soluzioni dovranno essere fornite senza oneri aggiuntivi per l'Ente Committente.

ART. 12 – SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

La titolarità dei servizi oggetto dell'appalto compete all'Ente Committente, sottoscrittore del contratto, che eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'Impresa Aggiudicataria. Pertanto l'Ente Committente, tramite il Dirigente di Area o suo delegato, ha accesso ai servizi in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

Dovrà essere individuato dall'Impresa Aggiudicataria il proprio referente, responsabile dell'esecuzione del contratto, che relazionerà con il Dirigente di Area per tutto quanto attiene ai servizi.
In particolare, il Dirigente di Area potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- ✓ l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato;
- ✓ la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- ✓ verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'Impresa Aggiudicataria, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività educative;
- ✓ il rispetto dei diritti degli utenti;
- ✓ il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino/utente/servizio.

L'Impresa Aggiudicataria è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori.
L'Ente Committente ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.
La sostituzione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.
Sui servizi di cui all'art. 3 del presente Capitolato dovranno essere effettuati:

- ✓ almeno un incontro di verifica fra le parti in corso di rapporto contrattuale;
- ✓ dovrà essere presentato per iscritto, se richiesto dal Committente ed a cura dell'Impresa Aggiudicataria, un monitoraggio sull'andamento delle attività, evidenziando le criticità e le proposte migliorative;
- ✓ l'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire, con cadenza mensile, l'elenco delle presenze degli utenti dei servizi affidati (sezione affidata e servizio di post nido) e le ore effettuate dai singoli operatori;

Le attività di controllo da parte dell'Ente Committente saranno inoltre indirizzate a valutare anche il rispetto dei luoghi ove si svolgono i servizi, l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.
All'Impresa Aggiudicataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica sui temi o problemi autonomamente individuati.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Committente, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Impresa Aggiudicataria.

ART. 14 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Ente Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, l'Ente Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 15 – PAGAMENTI

L'Ente Committente si impegna a corrispondere all'Impresa Aggiudicataria l'importo indicato nell'offerta, ripartito in mensilità in relazione alle effettive prestazioni rese nell'ambito contrattuale.
L'Ente Committente provvederà a liquidare mensilmente le somme a suo carico, attraverso emissione di mandato di pagamento entro 60 giorni data ricevimento fattura, se la fattura è ricevuta anteriormente alla verifica di regolare esecuzione, entro 60 giorni dalla verifica. La verifica di regolare esecuzione deve essere comunque svolta entro 30 giorni

dal termine del mese di servizio.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'Impresa Aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.
In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa Aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA
A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa Aggiudicataria del contratto è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

ART. 18 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Impresa Aggiudicataria che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'Ente stesso.
Sarà obbligo dell'Impresa Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa aggiudicataria, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.
L'Impresa Aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Ente Committente da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che ne è sola responsabile.
L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Ente Committente prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto – un'assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari ed integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.
A copertura dei rischi l'Impresa Aggiudicataria dovrà:

- stipulare polizza assicurativa R.C.T./O con massimale non inferiore ad €uro 3.000.000,00 e con l'espressa indicazione che l'Ente Committente è considerato "terzo" a tutti gli effetti e polizza assicurativa;
- prevedere espressamente le seguenti estensioni:

 riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)
 - ⇒ estensione del novero dei terzi agli enti e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
 - ⇒ estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge;

 limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio
 - ⇒ estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;
 - ⇒ estensione della responsabilità civile per danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
 - ⇒ estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;
 - ⇒ estensione alla responsabilità civile per danni da interruzione o sospensione totali o parziali, di attività di terzi;

 riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
 - ⇒ estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
 - ⇒ estensione al danno biologico;
 - ⇒ operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.
L'Impresa Aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione degli stessi, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.
L'Impresa Aggiudicataria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

ART. 19 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.
L'Impresa Aggiudicataria deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre:

- ✓ formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- ✓ formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione;

fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione.
In relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si precisa che il Documento Unico per la Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI) dovrà essere predisposto dall'Ente Committente in cooperazione e coordinamento con l'Impresa Aggiudicataria, sulla base delle indicazioni e disposizione contenute nel presente progetto. Tale documento verrà allegato al contratto d'appalto.

ART. 20– PENALI

L'Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.
Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- ✓ nel caso in cui si dovesse verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale, si applicherà una penale nella misura massima di €uro 500,00;
- ✓ negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo,

anche potenziale, per i minori loro affidati, €uro 1.000,00;

- ✓ comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, €uro 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di 2 (due) volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- ✓ mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, €uro 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- ✓ mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte, ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, nella misura massima di €uro 300,00;
- ✓ utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 7 o dei maggiori requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore €uro 300,00;
- ✓ altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, nella misura massima di €uro 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Ente Committente.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente Committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata.
Il pagamento della penale non esonera l'Impresa Aggiudicataria dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Cod. civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste a base di ammissione alla gara o per la quale l'Impresa Aggiudicataria ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
La risoluzione del contratto comporterà l'escussione della cauzione definitiva, la facoltà da parte dell'Ente Committente di procedere nei confronti dell'Impresa Aggiudicataria per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno e, nei casi previsti, la segnalazione dell'inadempimento alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
L'Ente Committente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'Impresa Aggiudicataria che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

E' fatto salvo il diritto di **recesso** dell'Ente Committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento all'Impresa Aggiudicataria, previa adozione di apposito provvedimento.
In caso di recesso l'Impresa Aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Ente Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto.
Può essere ammesso il subappalto, se dichiarato in sede di gara, limitatamente ai servizi ausiliari, nei limiti e nelle modalità definite dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

ART. 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Impresa Aggiudicataria è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora l'Impresa Aggiudicataria non assolva tali obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L'Ente Committente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Impresa Aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE
Per tutte le controversie tra Ente Committente e Impresa Aggiudicataria, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Impresa Aggiudicataria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

ART. 25 - PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione del contratto l'Impresa Aggiudicataria assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'Impresa Appaltatrice sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.
L'Impresa Aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
L'Impresa Aggiudicataria consente all'Ente Committente l'accesso nelle strutture in cui vengono svolte le attività al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
L'Impresa Aggiudicataria garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 26 - DOMICILIO DELLE PARTI
Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggeranno domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 27 - RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato all'esecuzione del contratto si applicheranno le disposizioni del codice civile, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa.
Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.

Il Responsabile
Area Servizi alla Persona
Marco Tullini